

OIC N. 5

a cura Sonia Cascarano

• 1. OIC n. 5, forma e contenuto dei bilanci di liquidazione

1.1 Bilancio iniziale di liquidazione

Il bilancio iniziale di liquidazione ha le seguenti finalità:

- accertare la situazione iniziale del patrimonio dell'impresa che è indispensabile per la successiva gestione della liquidazione. La conoscenza dei rapporti giuridici attivi e passivi iniziali è indispensabile ai liquidatori per poter svolgere le operazioni di realizzo delle attività e di estinzione delle passività. Essa è necessario che sia la più accurata e completa possibile per ridurre al minimo il rischio della mancata individuazione di alcuni elementi patrimoniali, attivi e/o passivi;
- determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione e quindi, delle quote di riparto dell'attivo netto residuo fra i soci;
- stabilire se presumibilmente i fondi liquidi esistenti alla apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri della liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti. Ciò ha una diretta rilevanza ai fini della richiesta agli azionisti dei versamenti ancora dovuti per la sottoscrizione di azioni, ai sensi dell'art. 2491, 1° comma c.c. giustificata dall'insufficienza di fondi disponibili, inoltre è rilevante ai fini dell'obbligo dei liquidatori di chiedere al Tribunale la dichiarazione di fallimento della società, nel caso in cui dal bilancio iniziale risulti un deficit per il prevalere delle passività sulle attività, o comunque una situazione di non liquidità insanabile, come ritiene la dottrina;
- indicare la qualità ed il valore degli elementi patrimoniali che simbolicamente gli amministratori consegnano ai liquidatori, e costituire un preciso punto di riferimento nel caso in cui sorgano fra amministratori e liquidatori contestazioni in epoca successiva al passaggio delle consegne. Per assolvere a questa funzione è necessario che al bilancio iniziale vengano allegati degli elenchi esplicativi delle singole voci e sotto voci delle attività e passività. Ai fini della responsabilità, i liquidatori devono avere la convinzione che tutti i componenti del patrimonio della società emergano

dai documenti contabili loro consegnati dagli amministratori, pur permanendo a carico dei liquidatori un dovere di diligenza in merito al controllo di tale completezza.

Il principio OIC n. 5 ritiene che la compilazione del bilancio debba ritenersi indispensabile in ogni caso, anche se come liquidatori venissero nominati gli amministratori stessi, per la alla sua forma, il bilancio iniziale di liquidazione è costituito da una situazione patrimoniale, priva di conto economico.

Nelle società di capitali può essere esposto in forma di tabella che riporta, per ciascuna voce delle attività e delle passività, in colonne affiancate, gli importi, rispettivamente, dello stato patrimoniale che fa parte del rendiconto degli amministratori e del bilancio iniziale in questione: il contenuto del bilancio iniziale e la valutazione delle attività e passività sono strettamente legati alle modalità con le quali sarà svolta la liquidazione ed alla prosecuzione o meno dell'attività d'impresa con l'esercizio provvisorio o anche l'affitto dell'azienda.

In particolare:

A) Attività figuranti nel bilancio ordinario da eliminare

a) Costi d'impianto e d'ampliamento, costi di ricerca sviluppo e pubblicità, disaggi su emissione di obbligazioni e in genere altri costi pluriennali per la parte non ancora ammortizzata.

L'iscrizione all'attivo del bilancio d'esercizio di questi costi pluriennali presuppone l'ordinario funzionamento della società, almeno fino a che essi non saranno ammortizzati per intero; dal momento che con lo scioglimento della società queste condizioni non sussistono, tali costi saranno eliminati, perché non corrispondono ad attività monetizzabili ai fini della liquidazione.

Fanno eccezione alcune particolari attività immateriali, se cedibili a terzi quali: know-how e software iscritti in bilancio nelle voci dei costi di ampliamento o dei costi di ricerca e sviluppo.

b) Ratei e risconti attivi.

I risconti contabili vengono iscritti all'attivo o al passivo del bilancio per evitare che quote di costi o ricavi rilevati anticipatamente, ma di competenza di futuri esercizi, influiscano sulla determinazione del reddito dell'esercizio in corso.

Il risconto attivo, nell'aspetto patrimoniale rappresenta un credito per servizi già pagati ma non ancora usufruiti.

I ratei sono invece veri e propri crediti o debiti pecuniari, corrispondenti a ricavi e costi di competenza dell'esercizio in chiusura, ma che saranno materialmente incassati e pagati nel successivo esercizio.

c) Immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, concessioni, diritti d'autore, ecc.) non realizzabili o non trasferibili.

Il loro annullamento è la necessaria conseguenza dell'impossibilità di convertirle in denaro: non si procede all'annullamento del valore se possono essere trasferite insieme all'azienda cui ineriscono.

d) Avviamento.

Si fa riferimento qui all'avviamento derivativo iscritto in bilancio e non ancora completamente ammortizzato.

Con l'interruzione dell'attività produttiva, se non vi è la prosecuzione di essa il valore dell'avviamento si azzerava: al fine di conservare il valore dell'impresa, è prevista la continuazione dell'attività, anche in fase di liquidazione, ma in mancanza di ciò, l'avviamento può essere iscritto all'attivo del bilancio iniziale di liquidazione solo nel caso in cui vi sia un impegno contrattuale per la cessione in blocco dell'azienda ad un prezzo superiore ai valori netti.

e) Crediti inesigibili.

Nel caso i liquidatori ritengano, che alcuni crediti siano totalmente inesigibili, ne annulleranno il valore.

B) Attività iscrivibili nel bilancio di liquidazione, che non figurano nel bilancio ordinario

Può verificarsi il caso che la società possieda segreti di fabbricazione dalla cui vendita possa realizzarsi un ricavo; inoltre può verificarsi che vi siano beni già completamente ammortizzati ma aventi ancora un valore recuperabile con la vendita iscrivibili in una apposita posta all'attivo del bilancio di liquidazione.

C) Passività figuranti nel bilancio ordinario

a) Fondi per rischi ed oneri. TFR. Oneri relativi.

Il TFR si continua ad iscrivere in bilancio ma solo per il personale mantenuto alle dipendenze della liquidazione, in quanto tutti i rapporti di lavoro precedenti si concludono con la data della messa in liquidazione.

Per i fondi per rischi ed oneri si pone in genere il problema di una determinazione più adeguata del loro valore.

b) Ratei e risconti passivi.

I risconti passivi vanno annullati quando corrispondono a debiti di servizi per ricavi già incassati e che si può fondatamente ritenere che la società non sarà chiamata a restituire.

c) Debiti prescritti.

Se i liquidatori ritengono fondatamente che alcuni debiti non dovranno esser estinti per intervenuta prescrizione, si elimineranno dal bilancio.

D) Passività da iscriversi nel bilancio liquidazione, che non figurano nel bilancio ordinario

Si tratta di debiti che possono non essere stati rilevati in contabilità dagli amministratori e che non risultano quindi dall'ultima situazione patrimoniale da essi compilata.

E) Garanzie e conti d'ordine

Se lo scioglimento e la messa in liquidazione della società comportano il verificarsi di circostanze in forza delle quali sorge una passività, l'importo ritenuto probabilmente dovuto è da iscriversi fra i fondi rischi in luogo della corrispondente posta dei conti d'ordine.

F) Patrimonio netto

Il capitale sociale, riserva legale, riserva statutaria, utili di precedenti esercizi non distribuiti, utile dell'esercizio in corso, altre riserve non di utili devono continuare ad essere rilevate nei bilanci di liquidazione oltre che per ragioni di continuità anche per ragioni di natura fiscale.

Per quanto riguarda il capitale sociale, il mantenimento dell'apposita voce è giustificato anche dalla possibile presenza di azioni di varie categorie che attribuiscono diritti differenziati ai soci in sede di riparto finale.

G) Fondi e oneri di liquidazione

I costi e oneri futuri saranno iscritti, anche se il loro importo, in sede di bilancio iniziale, non potrà che essere determinato in modo approssimativo e provvisorio e necessiterà di rettifiche ed aggiornamenti che potranno essere effettuati solo nei bilanci dei successivi periodi annuali della liquidazione.

- **1.2 Valutazione delle Attività e Passività. Fondo per costi ed oneri di liquidazione**

Per quanto riguarda lo schema e l'articolazione delle voci dell'Attivo e del Passivo e le poste del patrimonio netto sarà adottato lo schema di situazione patrimoniale previsto dall'art. 2424 e si iscriveranno le poste attive e passive con le identiche distinzioni in esso figuranti.

I criteri con i quali occorre valutare le singole poste attive e passive del bilancio di liquidazione discendono logicamente dalle funzioni ad esso assegnate e dalla destinazione impressa al patrimonio sociale con lo scioglimento della società e sono radicalmente diversi da quelli prescritti dall'art. 2426 e segg. c.c. per il bilancio d'esercizio.

Per le attività vi è un solo criterio: il probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve e tenuto presente che normalmente i beni vengono venduti separatamente; anche per le passività vi è un unico criterio: il valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli interessi.

Si vedano ora i criteri applicabili alle principali voci dell'Attivo e del Passivo.

A) Attività

a) Denaro ed altri valori esistenti in cassa.

Trattandosi di valori liquidi non si fa luogo ad una vera e propria valutazione.

Per gli assegni bancari va fatta una vera e propria valutazione quando sono postdatati di parecchi giorni, trattandosi in realtà di crediti.

b) Conti e depositi bancari attivi.

Si valutano al valore nominale, tranne casi eccezionali e sono esposti al lordo degli interessi maturati alla data di riferimento del bilancio.

c) Crediti commerciali e finanziari.

Per la determinazione del valore di realizzo occorrerà ponderare attentamente il rischio di inesigibilità valutando le eventuali garanzie reali o personali offerte dal debitore, e le spese di incasso, decurtando opportunamente il valore nominale dei crediti.

Degli interessi maturati in epoca successiva si terrà conto nel Fondo per costi ed oneri di liquidazione.

d) Rimanenze di materie, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci.

Per merci, prodotti, materie e semilavorati destinati alla vendita, i liquidatori nel ricercare il probabile valore di realizzo terranno conto dei seguenti elementi:

- possibilità o meno del realizzo, per merci o materie deperite, alterate o comunque non suscettibili di scambio sul mercato;
- tempi di realizzo e modalità di vendita, tenuto conto anche del tipo di clientela cui potranno essere vendute le varie partite;
- spese da sostenere per la vendita ed oneri finanziari connessi all'incasso del prezzo.

Il valore di presunto realizzo va considerato anche nell'ipotesi in cui i liquidatori ritengano opportuno ultimare con gli impianti della società o presso altre aziende, le lavorazioni in corso o trasformare le materie prime esistenti in prodotti finiti: secondo la dottrina è assolutamente doveroso al fine di evitare una riduzione del valore del patrimonio sociale, che danneggerebbe i soci ed i creditori. Il valore di presunto realizzo è indicato al netto dei costi di realizzo.

e) Immobilizzazioni materiali.

Per i fabbricati industriali adibiti a magazzini o a stabilimenti, che sono atti ad usi specializzati, occorre stabilire se si potrà trovare un acquirente che possa destinarli ai medesimi usi; in caso contrario, i liquidatori potranno orientarsi verso il valore di realizzo dell'area su cui i fabbricati sono stati edificati, al netto delle spese di demolizione.

Per le altre immobilizzazioni, che hanno anch'esse un mercato piuttosto ristretto, il realizzo può essere difficile ed oneroso, se non vi sono industrie analoghe che trovino conveniente il loro acquisto.

Nel determinare il valore di realizzo di macchinari, impianti, attrezzature, mobili e arredi, si terrà conto dei prezzi di listino dell'usato praticati dai fabbricanti, al netto delle spese: il valore netto sarà decurtato di una certa percentuale per tener conto delle difficoltà inerenti alla vendita di tali beni.

Nel caso, invece, di vendita in blocco del fabbricato industriale il valore di realizzo complessivamente ottenuto potrà essere anche superiore al costo storico non ancora ammortizzato.

f) Aree fabbricabili e fabbricati non industriali.

Il valore di realizzo di questi beni può essere notevolmente superiore al costo esposto nel bilancio d'esercizio per l'influenza di fenomeni monetari e di mercato, specie quando il loro acquisto risale ad epoca anteriore alla liquidazione di diversi anni.

g) Immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, concessioni, diritti d'autore, ecc.).

Tali valori sono annullati, o per l'impossibilità di trasferire a terzi i relativi diritti o perché è estremamente difficile trovare un compratore nel caso in cui l'utilità residua di questi beni immateriali debba ritenersi esigua: il valore di realizzo è determinato preferibilmente con stima di un esperto qualificato ed indipendente.

h) Titoli a reddito fisso, azioni e partecipazioni non azionarie.

La determinazione del valore di realizzo dei titoli a reddito fisso e delle azioni in portafoglio è necessario che tenga presente le probabili quotazioni

di borsa all'epoca prevista per il realizzo e, per i titoli non quotati, di ogni altra informazione desumibile da fonti non ufficiali.

Per le azioni e le partecipazioni non azionarie, costituenti una partecipazione di minoranza non qualificata, una utile base di riferimento per la determinazione del valore di realizzo può essere rappresentata dal valore di bilancio in base al patrimonio netto contabile.

B) Passività

Le passività del bilancio di liquidazione, come si è già osservato, sono rappresentate da debiti, di varia natura e scadenza, e da fondi per rischi ed oneri.

a) Debiti verso fornitori

Si espone in bilancio il valore nominale, aumentato dell'importo delle eventuali spese che si prevede di dover sostenere per il loro pagamento.

b) Debiti finanziari.

Sono i debiti per prestiti ottenuti, sui quali devono essere corrisposti gli interessi.

Essi saranno iscritti nel bilancio di liquidazione per il valore di estinzione, che comprende gli interessi maturati.

c) Debiti verso il personale e gli enti previdenziali.

I debiti verso il personale sorgono normalmente in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro che di regola segue lo scioglimento della società e riguardano il TFR maturato e le eventuali competenze arretrate da pagare.

Si terrà conto anche di eventuali pene pecuniarie ed interessi da corrispondere ai predetti enti per il ritardato pagamento dei contributi.

d) Debiti per imposte e tasse.

I debiti per imposte da iscriverne nel bilancio sono solo quelli relativi ad esercizi sociali anteriori allo scioglimento della società, e quelli risultanti dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta immediatamente antecedente l'inizio della liquidazione.

Le imposte dovute per i redditi che si presume di conseguire durante la gestione di liquidazione saranno comprese nell'importo complessivo dei costi ed oneri di liquidazione.

Per le contestazioni in corso occorrerà ponderare attentamente le probabilità di accoglimento, totale o parziale, dei ricorsi interposti dalla Società, provvedendo all'iscrizione di appositi fondi rischi qualora appaia probabile il pagamento di determinati importi.

e) Debiti vari.

Per tutti i debiti in generale occorrerà tener presenti, nei limiti previsti sub a) gli sconti e le riduzioni che normalmente si possono ottenere per l'estinzione anticipata di essi, o facendo perno sullo stato di liquidazione della società.

C) Fondo per costi ed oneri di liquidazione

- 1. Natura e funzione:** la funzione del Fondo è quella di indicare l'ammontare complessivo di costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire.

Questi proventi futuri forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed oneri.

L'iscrizione iniziale nel Fondo di tali costi, oneri e proventi costituisce sempre una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario d'esercizio, che è giustificata dalla natura di bilanci straordinari dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità tipiche del bilancio iniziale di liquidazione.

- 2. Contenuto del Fondo:** i costi ed oneri indicati nel Fondo devono essere diversi da quelli correlati alle attività e passività già iscritte nell'Attivo o nel Passivo del bilancio iniziale di liquidazione.

Come regola generale, vanno iscritti tutti i costi, oneri e proventi attinenti la gestione di liquidazione che maturano dalla data delle consegne ai liquidatori fino alla data di chiusura della liquidazione; non ciò che ha causa in operazioni di gestione compiute prima della data di consegna e che dovrebbe già figurare nel rendiconto degli amministratori.

Non vengono iscritti nel Fondo i costi ed oneri che non sono associabili alla gestione della liquidazione e che non si è potuto iscrivere, per

mancanza dei necessari elementi conoscitivi, nel bilancio iniziale di liquidazione fra i debiti o i fondi per rischi ed oneri.

3. Costi ed oneri da iscrivere nel Fondo. Si iscrivono i seguenti debiti ed altre passività relative:

- fitti passivi per i locali utilizzati dalla procedura di liquidazione, con le relative utenze;
- retribuzioni ed oneri sociali per i dipendenti dell'ufficio di liquidazione e per gli eventuali collaboratori coordinati dell'ufficio medesimo;
- compensi per i professionisti per prestazioni successive alla data di inizio della liquidazione;
- compensi ai liquidatori, al revisore contabile ed ai membri del collegio sindacale nell'importo determinato dall'assemblea dei soci;
- oneri per noleggio di macchinari ed attrezzature necessarie all'ufficio di liquidazione con le relative manutenzioni;
- oneri finanziari per il periodo della liquidazione su debiti iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione, comprese le rate relative a contratti di leasing;
- spese legali necessarie per la fase finale di cancellazione della società;
- imposte dirette, correnti e differite, sui redditi fiscali previsti per gli anni di durata della liquidazione e per il riparto finale.

4 Proventi della liquidazione da iscrivere nel Fondo. I costi ed oneri da sostenere nel corso della liquidazione sono in parte controbilanciati da eventuali proventi che si prevede di conseguire nel medesimo periodo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti:

- interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in essere alla data di inizio della liquidazione;
- dividendi da azioni in portafoglio, utili da partecipazioni non azionarie e strumenti finanziari partecipativi;
- rimborsi di imposte e tasse e di altri costi ed oneri iscritti nel Fondo;
- fitti attivi di immobili di proprietà della società dati in locazione a terzi o da sublocazioni;
- canoni attivi per noleggi di beni di proprietà;
- eventuali proventi da cessione di contratti di leasing;
- proventi derivanti dall'esito positivo di cause civili.

Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione figura distintamente fra le passività del bilancio iniziale di liquidazione e fra le passività di tutti i bilanci intermedi di liquidazione, fino alla sua completa estinzione; il suo opposto è compreso nel conto Rettifiche di liquidazione; pertanto il Fondo in questione non figura esplicitamente come quota ideale del Netto.

Tutte le informazioni sulla sua entità e sulla sua dinamica si desumono dalla nota integrativa dei bilanci intermedi di liquidazione: nella nota integrativa del primo bilancio annuale di liquidazione, va compilata una tabella che ne illustri il movimento ed analoga tabella va redatta nella nota integrativa di ciascuno dei bilanci annuali di liquidazione, al fine di tenere conto della dinamica del fondo nei vari esercizi di durata della liquidazione.

Per rispettare il principio di chiarezza del bilancio di cui all'art. 2423 c.c., nel conto economico di tali bilanci sarà necessario iscrivere costi ed oneri di liquidazione ed i proventi di liquidazione rilevati, in base ai criteri sulla competenza economica: l'importo totale annuale dei costi ed oneri rilevati sarà poi neutralizzato da un'apposita voce del conto economico inserita fra i componenti reddituali positivi, per un importo pari a quello stanziato per quei costi ed oneri.

Nel caso di nuove attività e passività iniziali prima non rilevate, vanno effettuate le opportune rettifiche contabili che portano ad una modifica del patrimonio netto iniziale di liquidazione, mentre, per le successive rettifiche in più o in meno dei valori di realizzo ed estinzione di attività e passività iniziali, trattandosi di modifiche di stime contabili, non di modifiche di principi contabili, le rettifiche dovranno essere imputate al conto economico e non al patrimonio netto iniziale.

Il Principio tratta poi dei casi di rami d'azienda soggetti alla liquidazione, dei bilanci intermedi di liquidazione e del bilancio finale di liquidazione a cui si rimanda, poiché gli aspetti sostanziali sono quelli citati in questi due contributi consecutivi.

Sonia Cascarano
8 Ottobre 2009